Emendamento della Lega al decreto Crescita ripropone la misura per i professionisti

I commercialisti specializzati

Titolo conseguito con iscrizione e percorsi formativi

DI CRISTINA BARTELLI

Specializzazioni per i dottori commercialisti, con un conseguimento semplificato. Due anni di iscrizione all'albo e particolari percorsi consentiranno al commercialista di fregiarsi di una specializzazione. L'elenco delle materie con la modalità per l'ottenimento e la revoca della specializzazione è affidato a un regolamento del ministero della giustizia previa acquisizione del parere del consiglio nazionale. È questo in sintesi il contenuto di un emendamento presentato dalla Lega alla legge di conversione del decreto Crescita, ma che trova testi similari presentati anche da Forza Italia, Pd e Cinque stelle. Il solo annuncio della misura, fortemente voluta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ha, però già scatenato i malumori della base.

In una nota, ieri, la federazione Anc-Adc ha manifestato tutto il suo disappunto: «Ciò che lascia veramente senza parole è la tematica dell'emendamento: il riconoscimento delle cosiddette "specializzazioni" nella nostra professione. Dopo mesi di discussione sulla questione, dopo aver argomentato sul perché un corso di formazione non può essere considerato più valevole di un'esperienza decennale sul mercato, dopo aver ribadito che un albo suddiviso tra specialisti e commercialisti di serie B porterebbe unicamente allo svilimento della professione, prendiamo atto che tutti i nostri rilievi sono rimasti inascoltati». La replica di Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale, non si è fatta attendere: «L'emendamento è corretto e manifesta quella che è la volontà unanime del Consiglio nazionale e degli organi territoriali. È quello che va fatto adesso», sottolinea Miani commentando la scelta che fa l'emendamento di puntare alle specializzazioni: «L'emendamento fissa determinati principi e l'attuazione si vedrà dopo con il regolamento e con il confronto».

Come si diventa commercialisti specializzati. Potranno diventare commercialisti specializzati coloro che sono iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, dopo aver seguito percorsi formativi di almeno 200 ore; l'accesso sarà aperto anche agli iscritti sempre da almeno due anni con diploma di specializzazione universitaria o a coloro che hanno maturato anzianità di iscrizione di almeno dieci anni e che negli ultimi cinque anni hanno esercitato attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

La fase operativa è demandata a un regolamento del ministero della giustizia.

Il regolamento, si legge nella relazione illustrativa dell'emendamento, che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, «dovrà stabilire altresì i requisiti di condotta richiesti in capo a coloro che vorranno conseguire il titolo di specialista, il numero e la denominazione delle aree di specializzazione, nonché il limite massimo di specializzazioni conseguibili da ciascun iscritto e gli obblighi formativi specifici per il mantenimento del titolo». In via regolamentare, pio, dovrà essere individuato anche il soggetto preposto al conferimento del titolo e alla verifica dei requisiti per il mantenimento dello stesso.

Non è la prima volta che si prova a inserire in un testo all'esame del parlamento un emendamento che preveda le specializzazioni. Era già successo con il decreto fiscale, a novembre 2017. «L'emendamento è lo stesso di allora, perché è quello che serve», riconosce Miani, «stavolta sono fiducioso che si arriverà».

© Riproduzione riservata

Cda con assicurazione obbligatoria

Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i consigli di amministrazione delle società di capitali ad eccezione delle cooperative. Albo per il consulente finanziario, atti notarili in lingua straniera e affitti d'azienda con competenza allargata e possibilità per i comuni di effettuare operazioni di leasing pubblico. Sono questi alcune delle novità presentate con emendamenti della Lega al decreto Crescita e che saranno esaminate oggi per valutare quali tra gli oltre 1.200 emendamenti finiranno nei cosiddetti segnalati da parte del relatore Giulio Centemero.



Giulio Centemero

In particolare fa il suo ingresso l'emendamento che introduce l'obbligo per i membri dei consigli di amministrazioni delle società di capitali di dotare di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Dall'obbligo sono escluse le società cooperativa.

Un'altra novità attiene al mondo delle professioni. È stato riproposto, prima firma Alberto Gusmeroli, l'emendamento che riconosce anche a avvocati e a commercialisti la possibilità di sottoscrivere gli affitti di azienda effettuati con la scrittura privata. In quel caso infatti la sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'albo degli avvocati e all'albo dei dottori commercialisti.

Sempre in tema di professioni e competenze notarili, un'altra modifica prevede la possibilità che su richiesta di almeno una delle parti l'atto notarile potrà essere redatto in lingua straniera, nel caso di spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero. Novità in arrivo anche per l'intermediazione finanziaria.

Arriva il consulente abilitato all'offerta fuori sede, che è agente collegato persona fisica o giuridica iscritta in apposita sezione dell'albo.

L'agente può esercitare professionalmente l'offerta fuori sede in qualità di agente, dipendente o mandatario. Ci saranno, nell'albo, in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I requisiti per l'iscrizione saranno accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto dell'esperienza professionale.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

FINO AD ALLORA INVII TRIMESTRALI AL FISCO DI TUTTE LE OPERAZIONI DEL MARKETPLACE

Vendite a distanza, adempimenti dal 2021

Dietrofront sugli adempimenti Iva introdotti dall'articolo 11-bis del dl n. 135/2018: gli obblighi d'imposta a carico degli intermediari delle vendite a distanza scatteranno solo nel 2021, come peraltro previsto da una direttiva Ue del 2017 che dovrà essere recepita. Fino ad allora, i gestori delle piattaforme virtuali saranno tenuti ad inviare all'agenzia delle entrate una comunicazione trimestrale di tutte le operazioni transitate dal loro marketplace. Il primo invio, nel mese di luglio, dovrà essere effettuato anche dai soggetti che fra il 13 febbraio e il 30 aprile 2019 hanno facilitato le operazioni menzionate dal predetto art. 11-bis. Questo, in sintesi, è quanto stabilisce l'art. 13 del recente dl 34/2019 (decreto Crescita), in vigore dal 1° maggio scorso, che riconfigura dunque in modo radicale le disposizioni, di dubbia legittimità rispetto alla normativa armonizzata dell'Iva, anticipatorie di alcune norme della direttiva 2455/17 applicabili però solo dal 1° gennaio 2021.

Le norme rimandate. L'articolo 11-bis del dl n. 135/2018, inserito dalla legge di Conversione n. 12/2019, stabilisce obblighi Iva per i soggetti passivi che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, un portale o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, considerando detti soggetti quali acquirenti e rivenditori dei beni. Più precisamente, gli obblighi sostanziali riguardano: le vendite a distanza dei beni importati da paesi e territori terzi rispetto all'Ue, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11); le vendite a distanza effettuate nell'Ue da soggetti passivi non stabiliti nell'Ue nei confronti di privati (comma 12). Le disposizioni, a parte la limitazione oggettiva ai soli beni sopraindicati, ricalcano fedelmente quelle previste dall'articolo 14-bis della direttiva Iva, inserito dalla direttiva del Consiglio Ue 2017/2455 del 5 dicembre 2017 con effetto, però, solo dal 1° gennaio 2021. L'anticipazione di tali misure particolari, quindi, non è in linea con la normativa Ue, salvo un'autorizzazione di deroga da parte del Consiglio, che però non è stata rilasciata (e forse neppure richiesta). Il comma 4 dell'art. 13 dl n. 34/2019 stabilisce ora che le disposizioni di cui all'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del dl 135/2018 «acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021». Le disposizioni non potranno comunque applicarsi nel testo vigente, ma dovranno essere integrate in modo da risultare conformi al citato articolo 14-bis della direttiva Iva, eliminando la limitazione oggettiva.

Le nuove norme del decreto crescita. Al fine di contrastare l'evasione dell'Iva nel commercio elettronico c.d. indiretto (incredibilmente elevata nonostante la tracciabilità dei pagamenti, complici le difficoltà territoriali), l'articolo 13 del dl 34/2019 ha introdotto in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, uno speciale adempimento comunicativo a carico dei soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni, di qualsiasi natura e valore, importati o le vendite a distanza all'interno dell'Ue. A questi soggetti viene infatti fatto obbligo di trasmettere con frequenza trimestrale all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore: la denominazione, la residenza o il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; il relativo ammontare totale, oppure il prezzo medio di vendita. Il soggetto passivo che omette o esegue in maniera incompleta l'adempimento è considerato debitore dell'Iva per le vendite a distanza non segnalate, salvo che dimostri l'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del fornitore. Il primo invio dovrà effettuarsi nel mese di luglio 2019 (termine che, invero, rappresenta la scadenza naturale, considerato che la norma è entrata in vigore nel corso del secondo semestre 2019). Nel luglio 2019 dovranno essere inoltre inviati, secondo modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle entrate, anche i dati delle vendite a distanza, effettuate nel periodo compreso fra il 13 febbraio e il 30 aprile 2019.

Franco Ricca